



Comune di Monopoli

R E G O L A M E N T O

**PER LA CONCESSIONE DI
IMPIANTI SPORTIVI
E
PALESTRE SCOLASTICHE
COMUNALI**

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e classificazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche sono destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
2. Le palestre scolastiche sono destinate al conseguimento prioritario di obiettivi formativi e culturali delle istituzioni scolastiche, anche in forma consorziata, per la realizzazione di progetti in rete tra le scuole del territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale ovvero per programmi e progetti di cooperazione educativa europea o internazionale. Subordinatamente al soddisfacimento di tali obiettivi ed esclusivamente nei tempi eventualmente residuali, dette palestre possono essere destinate alle finalità di cui al precedente comma 1.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenze la possibilità d'accesso agli impianti.

Art. 2 – Impianti sportivi e palestre scolastiche comunali

1. L'Assessore allo Sport e il Presidente della Commissione Consiliare in materia, si riuniscono periodicamente allo scopo di assicurare, l'applicazione degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale. Il Servizio Sport ha il compito di coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali e nelle palestre scolastiche, nonché di adottare i provvedimenti necessari per l'utilizzazione, ispirandosi al principio del massimo utilizzo.
2. La programmazione dell'utilizzo delle strutture sportive e palestre scolastiche è disposta dal Responsabile del Servizio Sport, previo accordo di programma, di durata triennale, con le istituzioni scolastiche.
3. Le attività sportive nell'ambito delle palestre scolastiche devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel Piano dell'Offerta Formativa. Gli utenti delle palestre scolastiche utilizzate in regime di concessione debbono essere ordinariamente della stessa fascia d'età degli alunni della scuola ospitante.
4. Qualora dovessero essere definite le modalità d'uso o dovessero sorgere controversie in ordine all'assegnazione degli spazi, la risoluzione delle stesse è affidata ad una Commissione composta dall'Assessore allo Sport, dal Presidente della Commissione Consiliare in materia, dal responsabile del Servizio Sport, dal Dirigente Scolastico interessato, nel caso di palestre scolastiche, e dai rappresentanti delle Associazioni implicate. In relazione alle palestre scolastiche la documentazione predetta è inoltrata al legale rappresentante delle istituzioni scolastiche interessate.
5. La documentazione d'ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata presso L'Ufficio Tecnico. Quest'ultimo provvede a trasmettere all'Ufficio Sport copia di tutta la documentazione. Il Servizio Sport richiede all'Ufficio Tecnico competente gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o miglioria indispensabili per garantire la funzionalità dell'impianto o per migliorare il servizio offerto.

Art. 3 – Destinatari della concessione

1. Gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche sono concessi ai seguenti soggetti:
 - a) Enti di promozione sportiva

- b) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva
- c) Istituzioni scolastiche o Associazioni di genitori
- d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici
- e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
- f) Singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall'Amministrazione Comunale, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.
- g) Le palestre scolastiche sono concesse, con priorità assoluta, alle associazioni eventualmente costituitesi in seno all'istituzione scolastica per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1, 2° comma, e composte da genitori, docenti e alunni o altro personale scolastico, anche in riferimento alla legislazione scolastica statale e regionale in vigore.

TITOLO II

CONCESSIONE IN USO PER SPAZI E ORARI PRESTABILITI

Art. 4 – Principi generali

1. La forma di concessione in uso degli spazi per ciascun impianto è individuata sulla base di valutazioni comparative ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione nel rispetto del principio di massimo utilizzo.
2. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:
 - Concessione in uso annuale
 - Concessione per uso straordinario
 - Concessione in autogestione
3. Le palestre scolastiche sono ordinariamente concesse in uso annuale ed eventualmente per uso straordinario.
4. Il Comune deve, in ogni caso, garantire lo svolgimento di attività formative e motorie, curricolari e extracurricolari all'utenza delle istituzioni scolastiche prive, anche solo temporaneamente, di palestra. A tal fine, nei casi di necessità, il Comune può revocare le eventuali concessioni a terzi di palestre scolastiche o di impianti sportivi.
5. L'utilizzazione congiunta della stessa palestra scolastica da parte di più scuole è disciplinata da convenzione stipulata tra i Dirigenti Scolastici interessati e sottoscritta dal Dirigente responsabile del Comune di Monopoli, per quanto di rispettiva competenza.
6. A tutti i concessionari degli spazi, qualunque sia la forma della concessione, si applica il titolo III del presente Regolamento.

Art. 5 – Concessione in uso annuale. Criteri e modalità di concessione

1. Ai fini della programmazione di cui all'art. 2 e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Monopoli.
3. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:

- a) Società o associazioni che svolgono attività agonistica da un maggior numero di anni sul territorio di Monopoli;
 - b) Società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati;
 - c) Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
4. Le Società o Associazioni che abbiano goduto di una simile priorità per l'assegnazione di spazi su un impianto, non potranno esercitare tale diritto per l'eventuale richiesta di altri impianti, che potrebbero essere concessi, ma solo in misura residuale, dopo aver garantito a tutte le Associazioni richiedenti l'assegnazione di uno spazio.
 5. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto o che abbiano rinunciato ingiustificatamente al suo utilizzo senza comunicazione formale almeno 15 giorni prima
 6. La richiesta di concessione in uso degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche, dovrà essere formulata dai soggetti di cui all'art. 3, entro il 15 luglio, salvo casi eccezionali, di ciascun anno, all'Amministrazione Comunale – Assessorato allo Sport e nel caso di palestre scolastiche, anche al Dirigente Scolastico interessato. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dall'atleta singolo, nonchè corredata di tutta la documentazione necessaria per procedere all'assegnazione di spazi secondo i criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
 7. Le associazioni sono tenute a produrre copia dell'atto Costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante.
 8. Il richiedente è, altresì, obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.
 9. La concessione in uso di palestre scolastiche è disposta previo assenso obbligatorio e vincolante del Consiglio d'Istituto, secondo la legislazione vigente ed è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico, fatte salve le palestre idonee secondo la legislazione vigente.
 10. Il Servizio Sport, programma l'uso degli spazi entro il 15 settembre di ciascun anno. Ove necessario, la Commissione di cui all'art. 2 si riunisce entro il 30 settembre per definire eventuali problematiche che dovessero sorgere nella formulazione della programmazione.

Art. 6 - Rilascio della concessione.

1. La concessione in uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche, sulla scorta della programmazione di cui al precedente art. 5, è disposta dal Dirigente del Servizio Sport del Comune di Monopoli con provvedimento gestionale che stabilisce i limiti temporali della stessa, le modalità di uso di maggior rilievo e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.
2. La concessione in uso delle palestre scolastiche è disposta sulla base di preliminare accordo di programma triennale tra il Comune e le istituzioni scolastiche, previsto al precedente articolo 2, comma 2, redatto conformemente al presente Regolamento e, comunque, previo assenso obbligatorio e vincolante del Consiglio d'istituto. Al Dirigente dell'istituzione scolastica interessata è riservato lo svolgimento della successiva attività negoziale connessa all'utilizzo della palestra mediante stipula di apposita convenzione con il concessionario secondo lo schema tipo diramato dall'autorità scolastica.
3. Nel caso in cui il Comune non provveda alla stipula dell'accordo di programma di cui all'art. 6, comma 2, entro il 30 maggio, le istituzioni scolastiche possono adottare singolarmente o in

forma associata, accordi con i soggetti di cui all'art. 3, comma 1. La messa in mora del Comune può essere esercitata da almeno una istituzione scolastica dopo il 30 giugno di ogni anno.

Art. 7 – Concessione per uso straordinario

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali e delle palestre scolastiche, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente art. 5, possono essere autorizzate dal responsabile del servizio, (previo assenso obbligatorio e vincolante da parte del Dirigente Scolastico interessato nel caso di palestre scolastiche), a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.
3. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti; in tal caso la società o il singolo atleta non corrisponde all'Amministrazione Comunale la tariffa stabilita per le ore non usufruite.

Art. 8 – Concessione in autogestione

1. La struttura sportiva può essere concessa in totale autogestione ai soggetti richiedenti di cui all'art.3 con esclusione dei singoli cittadini.
2. L'autogestione totale può essere disposta anche per manifestazioni di una sola giornata o per fasce orarie prestabilite.
3. Nel caso in cui sia concessa l'autogestione totale, è interamente a carico della Società Sportiva la custodia, vigilanza e pulizia, compresa la fornitura dei materiali di consumo occorrenti.
4. Nel caso in cui lo spazio sia concesso in autogestione le tariffe sono ridotte nella misura stabilita dall'amministrazione comunale.

Art. 9 – Durata della concessione – Rinnovo

1. La concessione di strutture e/o impianti sportivi e di palestre scolastiche, ha carattere temporaneo; la concessione per uso straordinario scade nel termine fissato nell'atto di concessione, mentre le altre tipologie di concessione scadono di norma il 30 giugno di ogni anno, fatta salva la possibilità di stabilire una maggiore durata, comunque non superiore ai cinque anni, in fase di stipula della convenzione.
2. L'istanza di rinnovo della concessione deve essere anch'essa presentata nel termine di cui all'art.5 , comma 6. utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dall'atleta singolo, nonchè corredata di tutta la documentazione necessaria per procedere all'assegnazione di spazi secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 5.
3. Le associazioni, che hanno già usufruito nell'anno precedente di concessione in uso della struttura comunale, non presentano la documentazione di cui al comma 7 dell'art. 5, ma sono

tenute a comunicare obbligatoriamente eventuali modifiche o integrazioni dello statuto e dell'atto costitutivo.

4. In ogni caso, ogni anno, le associazioni devono produrre una autocertificazione con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello Statuto e/o dell'atto costitutivo e variazioni in relazione ai responsabili.

TITOLO III UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Art. 10 – Uso dell'impianto

1. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle attrezzature ivi installate.
2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio Sport e dall'Amministrazione Comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi.
3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata..
4. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
5. In caso di rinuncia all'utilizzo degli impianti, i soggetti autorizzati dovranno comunicare formalmente tale rinuncia all'Ufficio Sport almeno 15 giorni prima.
6. E' consentito l'ingresso all'impianto:
 - agli Atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
 - al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali, al Segretario Generale e ai Dirigenti dell'ente;
 - agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico.
 - al singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di biglietto di ingresso.
7. L'ingresso agli spogliatoi e alle aree di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.

Art. 11 - Prescrizioni in materia di sicurezza

1. Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione all'utilizzo della struttura sportiva o della palestra scolastica, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.Lgvo n. 626/94 e successive modificazioni o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante della associazione, per tutto il periodo di concessione della struttura, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.
2. Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza relativo all'impianto, rilascia al Comune e al Dirigente scolastico in caso di palestra, dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Art. 12 - Pubblicità e pubblico

1. I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Sono a carico della società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento. Le entrate relative spettano alla società che ha apposto la cartellonistica.
2. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.
3. E' esclusa la effettuazione di ogni forma di pubblicità all'interno delle palestre scolastiche, mentre l'accesso del pubblico è ammesso nelle palestre dichiarate idonee ai sensi della vigente normativa.

Art. 13 - Iniziative di promozione dell'immagine della Città

1. L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, stipulare con le Società o Associazioni che svolgono attività agonistica sul territorio che si siano particolarmente distinte nel corso dell'anno sportivo, o che abbiano particolari potenzialità pubblicitarie, vuoti per affluenza di utenti che per iscritti, accordi e/o convenzioni di sponsorizzazione, secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento, la cui valutazione è rimessa alla competenza della Giunta Comunale.

Art. 14 – Divieto di sub – concessione

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale

Art. 15 – Doveri del concessionario – Responsabilità

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione delle palestre scolastiche, dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - Rispettare gli orari di utilizzo delle strutture;
 - Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune o dall'istituzione scolastica;
2. Il concessionario di palestra scolastica assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività. E' facoltà dell'istituzione scolastica provvedere direttamente, attraverso il proprio personale, alla pulizia della palestra ed alla vigilanza dell'immobile per il periodo di concessione, previa stipula di apposita convenzione con il concessionario per la quantificazione forfettaria delle suddette spese
3. I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi

impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.

4. I concessionari si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 16 - Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti, previo parere dell'Ufficio tecnico Comunale e del Dirigente scolastico interessato in caso di palestra scolastica, devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale ovvero l'Istituzione scolastica da ogni responsabilità civile e penale.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al Servizio Sport e all'Istituzione scolastica per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Art. 17 – Tariffe d'uso

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe determinate dall'amministrazione comunale.
2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi.
3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
4. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, i versamenti effettuati saranno rimborsati su espressa e motivata richiesta da parte del soggetto utilizzatore.
5. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste debbono essere autorizzate con determinazione del Responsabile del Servizio Sport, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.
6. Le norme di cui ai precedenti commi sono applicate anche dai soggetti titolari di concessione di cui al successivo art. 20, fatte salve condizioni di miglior favore che possono essere concesse dal soggetto gestore.

Art 18 – Sospensione e revoca della concessione

1. Comportano la sospensione della concessione annua o in autogestione:
 - il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale; fatte salve eccezionali deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

- la violazione delle norme previste nel presente regolamento.
- 2. In caso di grave e/o reiterata violazione delle norme del presente Regolamento la concessione può essere revocata.
- 3. La sospensione o la revoca di concessione di palestre scolastiche è disposta dall'Amministrazione Comunale, su iniziativa ovvero previo assenso obbligatorio e vincolante dell'istituzione scolastica in caso di gravi e/o reiterate inadempienze del concessionario rispetto al presente Regolamento e/o alle convenzioni stipulate tra la scuola e il concessionario.
- 4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, nulla può essere excepto dal concessionario, il quale rinuncia ad ogni ragione ed azione.
- 5. L'Amministrazione Comunale svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo, delle palestre scolastiche e delle relative attrezzature; a tale scopo, i concessionari s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
- 6. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo o della palestra scolastica e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 19 - Sospensione delle attività

1. Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, l'amministrazione comunale o il dirigente scolastico nel caso di palestre scolastiche, possono esigere l'uso della struttura sportiva o della palestra e delle relative attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione al concessionario interessato.
2. Nell'ipotesi di cui al 1° comma il concessionario può chiedere successivamente all'Amministrazione Comunale il rimborso o la compensazione per il mancato utilizzo della struttura sportiva o della palestra.

TITOLO IV AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO A TERZI

Art. 20 – Principi generali

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere affidati in gestione ai seguenti soggetti:
 - A. Associazioni e fondazioni costituite o partecipate dall'amministrazione comunale. Possono essere soci delle associazioni o fondazioni i soggetti di cui al precedente articolo 3, a condizione che abbiano la loro sede nel comune di Monopoli;
 - B. Enti di promozione sportiva o Società aderenti;
 - C. Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
 - D. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi scolastici;
 - E. Istituzioni scolastiche o Associazioni di genitori;
 - F. Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.

2. In conformità agli indirizzi del Consiglio Comunale, gli impianti da affidare alle associazioni o fondazioni di cui al precedente comma 1 lettera A sono individuati con direttiva emanata dalla Giunta Comunale.
3. Salvo quanto previsto dal precedente comma 2, gli impianti sportivi sono affidati secondo i seguenti criteri:
 - a) Nel caso in cui l'impianto sia stato prevalentemente utilizzato nei due ultimi anni d'apertura da un unico soggetto, in assenza di altre specifiche richieste, purché si tratti di una società sportiva radicata nel territorio e che svolga anche attività agonistica e/o giovanile, per anziani e/o a favore di handicap: trattativa diretta con stipula di convenzione.
 - b) Nel caso in cui l'impianto sia stato utilizzato, nei due ultimi anni d'apertura da più soggetti, in assenza d'altre specifiche richieste, purché le società costituiscano un'Associazione temporanea di scopo e si tratti di società sportive radicate nel territorio e che svolgano anche attività giovanile e/o per anziani e/o a favore di portatori di handicap: trattativa diretta con stipula di convenzione
 - c) In tutte le altre ipotesi: espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Art. 21 - Condizioni di gestione

1. Il Concessionario ha tutte le competenze gestionali.
2. Le tariffe applicate dalla società agli utenti sono stabilite dall'amministrazione comunale. Nella convenzione di affidamento l'amministrazione comunale può stabilire, previa delibera di indirizzo del Consiglio Comunale, che il concessionario possa aumentare singole tariffe nella misura massima del 25%. Il Concessionario può, in ogni momento, ridurre le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.
3. Il Comune si riserva il diritto di esercitare i controlli che riterrà necessari sul corretto esercizio dell'attività di gestione e contabile del concessionario.
4. L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e senza alcuna discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
5. Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti.
6. Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti d'Assicurazione, al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.
7. Sono introitate dalle società tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale, salvo diverse condizioni concordate in fase di stipula della convenzione.
8. Previa redazione di un piano economico previsionale l'amministrazione comunale può erogare, qualora si rilevi uno squilibrio fra ricavi e costi, un contributo economico.

Art. 22 - Contratto di servizio e concessione

1. La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione e di un contratto di servizio.
2. Il Concessionario deve informare il Responsabile comunale competente di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione.
3. La convenzione deve contenere: l'obbligo per il concessionario di rispettare il presente Regolamento nella concessione degli spazi; la possibilità di assegnare delle ore di

programmazione a soggetti individuati dal comune tra le fasce sociali più deboli; l'obbligo di riservare un'alta percentuale di spazi ai soggetti che già utilizzavano il complesso sportivo; la possibilità, da parte del Comune, di intervenire come arbitro nelle controversie fra aggiudicatario e le società che utilizzano gli impianti; la determinazione delle tariffe.

4. Il contratto di servizio deve garantire ai cittadini il diritto: all'erogazione del servizio con adeguati standards di qualità ed efficienza; all'adeguata informazione e corretta pubblicità degli orari di apertura, delle regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate.
5. Eventuali attività d'impresa e/o commerciali connesse alla concessione dell'impianto sportivo ed ivi svolte, tanto dal concessionario quanto da terzi, sono preventivamente autorizzate dal Comune.

Art. 23 – Manutenzione ordinaria

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese, salvo quanto disposto dal comma 7 del precedente art. 17, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde e di tutte le pertinenze, ove esistenti.
2. Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

Art. 24 – Manutenzione straordinaria e attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Responsabile del Servizio Sport, il quale, dopo aver verificato con i competenti uffici tecnici e finanziari, la fondatezza della richiesta e le risorse finanziarie disponibili, comunica al concessionario, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, la decisione di poter effettuare direttamente l'intervento.
2. Il Concessionario può richiedere di effettuare direttamente gli interventi di cui al comma 1, entro l'anno precedente a quello nel quale verranno effettuati i lavori, salvo casi eccezionali, presentando una perizia di massima dei lavori e della spesa da sostenere. Per l'esame delle richieste pervenute l'Assessore allo Sport convoca un'apposita riunione con l'Assessore al Bilancio, il Dirigente del Servizio Economico e Finanziario e il Dirigente del settore Lavori Pubblici, per stabilire gli interventi che possono essere effettuati dai Concessionari, fatto salvo il rimborso dei costi sostenuti. Le modalità per l'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario sono definite con apposita delibera di Giunta Comunale, proposta dal competente Assessore ai LL.PP.
3. Nel caso si presentino ulteriori necessità, la Commissione di cui al precedente comma 2 può riunirsi allo scopo di modificare e/o integrare l'elenco dei lavori che possono essere effettuati dal concessionario.
4. Ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, il Concessionario dovrà produrre, a firma di un tecnico abilitato, tutta la documentazione necessaria, di volta in volta richiesta.
5. Qualora il Concessionario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino della situazione precedente i lavori.
6. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali

sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.

Art. 25 – Contributi su migliorie

1. I concessionari possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza. Tali proposte possono essere rivolte anche alle istituzioni scolastiche per le palestre, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, mediante stipula di idonea convenzione come da accordo di programma di cui all'art. 6, comma 2.
2. La domanda, inoltrata secondo le modalità di cui al secondo e quarto comma dell'art. 24, deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società o associazione presentatrice.
3. Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, il Servizio Sport, sulla base delle risorse finanziarie esistenti, rilascia nulla osta preventivo all'intervento, con un contributo che può arrivare fino al 50% della spesa effettivamente rendicontata

Art. 26 – Revoca della concessione in gestione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico per gravi inadempienze, per mancata manutenzione dell'impianto, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 27 – Personale adibito all'impianto

1. Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.
2. Devono, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.
3. L'elenco nominativo del personale di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero le generalità dell'impresa affidataria o dell'associazione di volontariato, sono comunicate al Comune almeno tre giorni prima del servizio da espletarsi. Il personale stesso è sempre munito di cartellino d'identificazione rilasciato dal concessionario che ne è pienamente responsabile dell'operato.

Art. 28 – Manifestazioni al pubblico

1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere alle autorità competenti.
2. I concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

3. Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.
4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.
5. Il presente articolo si applica anche alle concessioni di spazi ai sensi del titolo II del presente Regolamento, qualora vengano svolte manifestazioni al pubblico.

Art. 29 – Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento ed ogni altra disposizione in materia, in contrasto con il presente Regolamento .
2. I termini previsti non si applicano per l'anno solare in corso relativamente agli impianti sportivi e per l'anno scolastico in corso relativamente alle palestre scolastiche.